

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO XV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE

Art. 192 Annotazione del decreto di grazia.

1. Il pubblico ministero competente a norma dell'articolo [681](#) comma 4 del codice provvede senza ritardo affinché il decreto di grazia sia annotato sull'originale della sentenza o del decreto penale di condanna.